

Consiglio dei Ministri n.45 del 14/09/2012

14 Settembre 2012

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 09,30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti.

Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà.

Il Consiglio si è pronunciato sulle seguenti materie:

- A. Valorizzazione delle aree agricole e contenimento del consumo del suolo;
- B. Autorizzazione Unica Ambientale;
- C. Ratifica ed esecuzione accordi internazionali;
- D. Recepimento normativa comunitaria;
- E. Deleghe in materia sanitaria e di sicurezza alimentare;
- F. Codice del processo amministrativo;
- G. Proroga scioglimento Consiglio comunale di Corigliano Calabro;
- H. Leggi regionali;
- I. Nomine.

...

II. LEGGI REGIONALI

...

Infine, per altre leggi regionali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnativa. Si tratta delle seguenti leggi:

...

2) Legge Provincia autonoma di Bolzano n. 13 del 13/07/2012 “ Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico”.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2012 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 15 del 21/12/2011, pubblicata sul BUR n. 52 del 27/12/2011, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)".

Tra le varie disposizioni per le quali è stata deliberata l'impugnativa ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, sono ricompresi l'art.17, comma 1, e l'art. 18, comma 2, che, nel modificare rispettivamente le leggi provinciali n.5 del 2008 e n. 12 del 2009, disponevano che la Giunta provinciale potesse intervenire sull'articolazione dell'orario delle lezioni scolastiche e definire il monte ore annuale d'insegnamento, eccedendo in tal modo dalla competenza concorrente attribuita alla Provincia di Bolzano in materia di "istruzione elementare e secondaria" dall'art. 9, n. 2, dello Statuto speciale, e incidendo sulla competenza esclusiva statale in materia di norme generali di istruzione e in materia di livelli essenziali delle prestazioni, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m) e n), della Costituzione.

Successivamente la Provincia Autonoma di Bolzano con la legge provinciale n. 13 del 13 luglio 2012, recante "Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico" ha apportato nei confronti delle disposizioni oggetto di censure modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale.

Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha espresso parere favorevole in merito alla rinuncia dell'impugnativa delle disposizioni sopra indicate.

Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato l'impugnativa delle disposizioni della legge provinciale sopra indicate, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso nei confronti di dette disposizioni.

Si propone pertanto la rinuncia parziale all'impugnazione della legge della Provincia Autonoma di Bolzano indicata in oggetto (l. p. n. 15 del 2011) limitatamente all'art.17, comma 1, e all'art. 18, comma 2.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado" e, in particolare, l'articolo 10 che regola l'istituzione e svolgimento del tirocinio per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;

VISTO il decreto ministeriale 4 aprile 2011, n. 139 recante le norme attuative del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il decreto ministeriale 14 marzo 2012 n. 31 recante la "Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l'a.a. 2011-12";

TENUTO CONTO delle esigenze formative indicate dalla Provincia Autonoma di Bolzano con nota del 28 agosto 2012 relativamente alle classi in cui è prevista la lingua di insegnamento tedesco o ladino e alle classi A096 e A097 in lingua italiana da intendersi quale parte integrante da inserire nell'intesa di cui all'articolo 15, comma 25 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;

TENUTO CONTO delle specificità linguistiche della Provincia Autonoma di Bolzano anche ai sensi dell'articolo 15 comma 25 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n.249;

DECRETA:

Art.1

1. La Libera Università di Bolzano è autorizzata per l'a.a. 2011/12 ad attivare i corsi di Tirocinio Formativo Attivo in lingua tedesca o in lingua ladina, nonché i corsi delle classi A096 e A097 in lingua italiana secondo i posti di cui alla successiva Tabella 1.

Tabella 1

Codice classe	Denominazione	Sezione italiana	Sezione tedesca	Sezione ladina
12/A	Chimica agraria		3	
13/A	Chimica e tecnologie chimiche		3	
28/A	Arte e immagine negli istituti di istruzione secondaria di primo grado		10	
30/A	Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di primo grado		10	
33/A	Tecnologia negli istituti di istruzione secondaria di primo grado		20	



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

40/A	Matematica e fisica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado		13	
50/A	Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media		15	2
60/A	Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado		15	2
90/A	Lingua e cultura ladina nelle scuole medie delle località ladine			2
91/A	Italiano (seconda lingua) nella scuola media		30	
92/A	Lingua e letterature italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca		40	
93/A	Materia letteraria negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesco delle località ladine			2
94/A	Materie letterarie e lingue nel liceo e negli istituti magistrali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesco delle località ladine		10	
96/A	Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano	20		
97/A	Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano	20		
98/A	Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola secondaria di primo grado			2
101/A	Lingua e cultura ladina nelle scuole superiori delle località ladine			2
Totale		40	141	12

- Il Rettore della Libera Università di Bolzano provvede ad attivare i corsi TFA sulla base del fabbisogno determinato dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 15 del Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 e dall'articolo 5 del Decreto ministeriale 4 aprile 2011, n. 139.
- La Libera Università di Bolzano definisce i contenuti del test preliminare e delle prove scritte e orali anche in relazione alle specificità dei programmi delle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e ladina.

IL MINISTRO